Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 114 – 17 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **MANOVRE**

LE "ALTRE" NOVITÀ DEL "DECRETO LIQUIDITÀ" E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

RIFERIMENTI

- **DL n. 23/2020**
- **Circolare Agenzia Entrate 13.4.2020, n. 9/E**
- **Informative SEAC 10.4.2020, n. 108; 14.4.2020, n. 109; 15.4.2020, n. 111 e 16.4.2020, n. 113**

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito una serie di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel c.d. "Decreto Liquidità". Dopo aver esaminato i chiarimenti relativi alla sospensione dei versamenti e delle ritenute d'acconto si propone di seguito una sintesi relativa alle "altre" novità introdotte dal citato Decreto ed in particolare:

- *al versamento degli acconti IRPEF / IRES / IRAP 2020;*
- *alla proroga della consegna / trasmissione della CU 2020;*
- *alla proroga della validità dei c.d. "DURF" nell'ambito dei nuovi obblighi in materia di appalti / subappalti "labour intensive";*
- *alla sospensione della decorrenza dei termini per le agevolazioni "prima casa";*
- *all'assistenza fiscale per il mod. 730/2020 "a distanza";*
- *al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche;*
- *al credito d'imposta "sanificazione".*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Con il c.d. "Decreto Liquidità" il Legislatore, oltre a nuove specifiche disposizioni relative alle sospensioni dei versamenti tributari / contributivi, ha introdotto *"misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"* (Informative SEAC 10.4.2020, n. 108 e 14.4.2020, n. 109).

Recentemente, con la Circolare 13.4.2020, n. 9/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità introdotte dal citato Decreto. Le precisazioni relative alle sospensioni dei versamenti e delle ritenute alla fonte sono state oggetto di specifiche Informative (15.4.2020, n. 111 e 16.4.2020, n. 113).

Di seguito si propone una sintesi dei chiarimenti dell'Agenzia relativamente alle "altre" novità contenute nel citato Decreto.

ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2020

In base all'art. 20, DL n. 23/2020, **non è sanzionato** l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP 2020 qualora quanto versato risulti non inferiore all'80% della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021.

Dopo aver rammentato le consuete modalità di determinazione dell'acconto (metodo storico / previsionale) nella Circolare n. 9/E in esame l'Agenzia evidenzia che, alla luce degli effetti economici derivanti dall'epidemia "coronavirus", la citata disposizione **favorisce l'utilizzo del metodo previsionale** per il calcolo / versamento degli acconti dovuti collegabili con una diminuzione del reddito imponibile. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021.

In altre parole, non saranno applicate sanzioni / interessi in presenza di uno scostamento entro il margine del 20% tra quanto versato a titolo di acconto rispetto a quanto dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi / IRAP.

La stessa Agenzia chiarisce che la nuova previsione è applicabile anche:

- all'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi / forfetari;
- alla cedolare secca sui canoni di locazione;
- all'IVIE / IVAFE.

Nella citata Circolare n. 9/E l'Agenzia precisa altresì che:

- la soglia minima dell'80% delle imposte dovute per il 2020 **può essere "garantita" anche con un versamento regolarizzato mediante il ravvedimento**. Tale soluzione è percorribile a condizione che non sia già intervenuta la notifica di un atto di liquidazione / accertamento comprese le comunicazioni di liquidazione delle imposte / IVA ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72, nonché a seguito del controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
- la nuova disposizione si **riferisce all'acconto complessivamente dovuto per il 2020** (assume rilevanza pertanto la somma di quanto versato a titolo di prima / seconda rata).

PROROGA TERMINI CONSEGNA / TRASMISSIONE CU 2020

Con riferimento ai termini entro i quali il sostituto d'imposta è tenuto a consegnare la CU 2020 ai percipienti delle somme erogate e ad effettuare la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, quest'ultima riepiloga, confermando, quanto disposto dal c.d. "Decreto Coronavirus", prima, e dal c.d. "Decreto Liquidità" poi.

In particolare si rammenta che:

- l'art. 1, comma 2, DL n. 9/2020 ha prorogato i termini di **entrambi gli adempimenti al 31.3.2020**;
- l'art. 22, DL n. 23/2020:

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- ha prorogato **al 30.4.2020** il termine di **consegna ai percipienti** delle CU 2020;
- ha previsto la **non applicazione della sanzione** per tardiva trasmissione in caso di **invio all'Agenzia entro il 30.4.2020**.

Nella Circolare n. 9/E in esame l'Agenzia specifica inoltre che quanto sopra **non incide** sull'ulteriore e diverso termine previsto per l'invio delle **CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata** (ad esempio, CU relative a redditi di lavoro autonomo).

Il termine per l'invio di tali CU, infatti, **rimane fissato al 31.10** (termine di presentazione del mod. 770) che per il 2020, cadendo di sabato, **slitta al 2.11.2020**.

PROROGA VALIDITÀ C.D. "DURF" APPALTI / SUBAPPALTI "LABOUR INTENSIVE"

Come previsto dall'art. 23, DL n. 23/2020 i certificati di affidabilità fiscale (c.d. "DURF"), emessi entro il 29.2.2020 dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei contratti di appalto / subappalto c.d. "labour intensive", **conservano validità fino al 30.6.2020**.

Si rammenta che il possesso del predetto certificato, attestante la sussistenza **nell'ultimo giorno del mese precedente** alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 consente alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici di "sfuggire" ai nuovi obblighi introdotti dall'art. 4, DL n. 124/2019, in materia di ritenute / compensazione nell'ambito dei contratti di appalto / subappalto, c.d. "labour intensive".

Il prolungamento della validità del c.d. "DURF" è finalizzato ad evitare, nell'attuale situazione emergenziale, l'accesso dei contribuenti presso gli Uffici dell'Agenzia.

In particolare, come disposto dal citato art. 17-bis:

- l'impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice versa le ritenute operate mediante **distinti mod. F24 per ciascun committente**, senza possibilità di compensazione;
- il committente **verifica l'avvenuto versamento**. A tal fine quest'ultimo deve richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice copia dei mod. F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

A seguito delle sospensioni dei versamenti delle ritenute alla fonte introdotte dal c.d. "Decreto Cura Italia" e dal c.d. "Decreto Liquidità" l'Agenzia ribadisce che, per il periodo di sospensione, risulta **disapplicabile la disciplina prevista dal citato art. 17-bis** e il committente potrà pagare il corrispettivo eventualmente maturato senza necessità di procedere alla predetta verifica.

I controlli a carico del committente e, quindi, l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento / errato adempimento da parte dell'impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice riprenderanno dal momento del versamento / omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai citati Decreti.

SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

La **sospensione per il periodo 23.2 - 31.12.2020 della decorrenza dei termini** di cui alla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni "prima casa", è finalizzata, come specificato dall'Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame, ad impedire la decadenza dalle predette agevolazioni, considerate le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone a seguito dell'emergenza COVID-19.

In particolare, i termini (sospesi) che **inizieranno / riprenderanno a decorrere dall'1.1.2021** sono i seguenti:

- il periodo di **18 mesi** (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali il contribuente, che ha acquistato la prima casa, deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile oggetto di acquisto;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- il termine di **1 anno** (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria prima casa acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);
- il termine di **1 anno** (a decorrere dall'acquisto della nuova prima casa con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

È confermato che la sospensione riguarda anche il termine di **1 anno** (a decorrere dalla vendita dell'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa") **per il riconoscimento del credito d'imposta** di cui all'art. 7, Legge n. 448/98 a favore del soggetto che ha ceduto la propria abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

Merita evidenziare che, nella citata Circolare n. 9/E in esame, l'Agenzia chiarisce che tale sospensione **non si applica al termine quinquennale** di decadenza dall'agevolazione in caso cessione dell'immobile prima della decorrenza di 5 anni di cui al comma 4 della citata Nota II-bis. Diversamente, in contrasto con la ratio della norma, si *"arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita"*.

ASSISTENZA FISCALE MOD. 730/2020 "A DISTANZA"

Dopo aver rammentato che per consentire a CAF / professionisti abilitati di **gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale e di predisposizione del mod. 730/2020** e quindi agevolare la tempestiva presentazione del mod. 730/2020 relativo al 2019, **fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria**:

- i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente / assimilati, possono **inviare in via telematica al CAF / professionista abilitato la copia per immagine**:
  – della **delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta**;
  – della **documentazione** necessaria;
  – del **documento d'identità**;
- in caso di **impossibilità** di stampare il modello di delega e/o scannerizzare la delega sottoscritta per il relativo invio, il contribuente può fornire al CAF / professionista abilitato un'apposita **autorizzazione predisposta in forma libera da trasmettere, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea, ovvero** mediante il deposito nel cloud dell'intermediario;

la Circolare n. 9/E in esame precisa che l'**autorizzazione deve contenere almeno le seguenti informazioni essenziali**:

- dati anagrafici e codice fiscale del contribuente;
- denominazione del CAF / generalità del professionista;
- consenso all'accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
- sottoscrizione del contribuente.

NB Una volta cessata la situazione di emergenza, le "pratiche" gestite con tali modalità **dovranno essere regolarizzate mediante la consegna / ritiro** delle deleghe e della documentazione **come ordinariamente previsto**.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

In merito alla semplificazione introdotta dall'art. 26 del c.d. "Decreto Liquidità" per il **versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche** di importo superiore a € 77,47 "senza IVA", la Circolare n. 9/E in esame precisa che:

- tale disposizione, prevedendo la riformulazione del comma 1-bis dell'art. 17, DL n. 124/2019, **fissa, a regime, nuovi termini** per il versamento dell'imposta di bollo relativa ai **primi due trimestri** dell'anno, nel caso in cui l'**importo da versare sia inferiore a € 250**;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- **restano ferme le ordinarie scadenze** per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel **terzo e quarto trimestre** (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, ossia 20.10 e 20.1), così come quelle del **primo e secondo trimestre** nel caso in cui l'**importo dovuto per il trimestre risulti superiore a € 250** (20.4 e 20.7).

Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento
1° trimestre	> € 250	20.4
	< € 250	20.7 (*)
2° trimestre	> € 250	20.7
1° e 2° trimestre	> € 250 (**)	20.7
	< € 250	20.10
3° trimestre	qualsiasi importo	
4° trimestre	qualsiasi importo	20.1

(*) Tale termine va rispettato nel caso in cui l'imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.

(**) Quando l'imposta dovuta per il 1° trimestre è risultata < € 250.

CESSIONI GRATUITE DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLE

In considerazione del fatto che, in mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con COVID-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei programmi c.d. "di uso compassionevole", con l'art. 27, DL n. 23/2020 è stato stabilito che:

- per le **cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole** di cui al DM 7.9.2017, autorizzate dal Comitato Etico ed effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3 del citato Decreto (medici coinvolti in detti programmi) **non opera la presunzione di cessione** di cui all'art. 1, DPR n. 441/97;
- i predetti farmaci ceduti gratuitamente **non si considerano destinati a finalità estranee** all'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 85, comma 2, TUIR.

Da quanto sopra deriva pertanto che, come precisato dall'Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame, ai fini IRPEF / IRES:

- il **valore normale** dei beni ceduti **non concorre alla determinazione del reddito d'impresa**;
- il **costo sostenuto per il loro acquisto è deducibile** nel periodo d'imposta in cui si verifica la cessione gratuita.

In considerazione del fatto che il citato art. 27 disciplina il trattamento delle cessioni gratuite in esame soltanto ai fini delle imposte dirette, ma che nella Relazione illustrativa al Decreto è espresso l'intento di *"neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole"* anche ai fini IVA, nella Circolare n. 9/E l'Agenzia ritiene che:

"*alla luce della volontà legislativa evidenziata nella relazione ... vada riconosciuto:*

- ***ai fini IVA**, l'esercizio del **diritto alla detrazione relativa all'acquisto anche in deroga ai principi generali"***

a seguito dell'**equiparazione ai fini IVA** della cessione gratuita di detti farmaci **alla loro distruzione**.

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

L'art. 29, comma 1, c.d. "Decreto Liquidità" dispone che gli Enti impositori / Agenti della riscossione / soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali di cui al D.Lgs.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

n. 446/97 / parti assistite da un difensore abilitato, che si sono **costituite in giudizio con modalità cartacee**, devono **notificare e depositare**:

- **gli atti successivi;**
- **i provvedimenti giurisdizionali**;

esclusivamente con modalità telematiche ex DM n. 163/2013.

Nella Circolare n. 9/E in esame l'Agenzia evidenzia che l'obbligo di **utilizzo delle modalità telematiche**, già previsto per i giudizi tributari di primo / secondo grado, con ricorso notificato dall'1.7.2019, è ora **esteso a tutte le controversie tributarie**, ad **eccezione** per i soggetti che stanno in giudizio **senza assistenza tecnica**.

Per tali ultimi soggetti continua ad applicarsi l'art. 16-bis, comma 3-bis, D.Lgs. n. 546/92, in base al quale **l'utilizzo delle modalità telematiche costituisce una facoltà** e non un obbligo.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L'art. 64, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" riconosce, **per il 2020**, uno specifico credito d'imposta **a favore delle imprese / lavoratori autonomi**, **pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un **massimo di € 20.000**) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19.

Il c.d. "Decreto Liquidità" **estende tale agevolazione alle seguenti tipologie di spese**:

- acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, tra i quali, come confermato dall'Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame rientrano, a titolo esemplificativo
  – mascherine chirurgiche / Ffp2 /Ffp3,;
  – guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi;
  – tute di protezione e calzari;
- acquisto / installazione di **altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici** e a **garantire la distanza di sicurezza** interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi.

NB La stessa Agenzia conferma altresì che tra le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta sono compresi anche i **detergenti mani ed i disinfettanti**.

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento
La soglia minima dell'80% delle imposte dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante il ravvedimento operoso?
La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Pertanto e sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/73, e 54-bis DPR n. 633/72, nulla osta alla possibilità di sanare l'omesso / insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto IRPEF / IRES / IRAP versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata. Di conseguenza, se per effetto, anche, del ricorso al ravvedimento operoso, lo scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, non risulti superiore al margine del 20%, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/97.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Acconti successivi a quelli di giugno 2020

La previsione ex art. 20, DL n. 23/2020 si applica anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020?

L'art. 20, comma 2, DL n. 23/2020 prevede espressamente che la disposizione si applichi agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. La disposizione, pertanto, si applica ad entrambe le rate dell'acconto dovuto per tale periodo.

Tenuto conto, inoltre, di quanto chiarito con la Relazione illustrativa e tecnica al Decreto, la rubrica dell'art. 20 (Metodo previsionale acconti giugno) deve intendersi riferita all'importo degli acconti complessivamente dovuti per l'anno d'imposta 2020. Detto importo, infatti:

- è determinato nel mese di giugno;
- va versato in una o due rate, a seconda che il quantum dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.

Termine per la trasmissione telematica delle CU su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata

Si chiede conferma che il termine per la trasmissione telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è il 31.10.2020.

L'art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98 prevede, tra l'altro, che la trasmissione in via telematica delle CU, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31.10. Considerato che l'art. 22, DL n. 23/2020 fa esplicito riferimento al solo comma 6 del citato art. 4, il termine per la trasmissione telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è confermato al 31.10 2020 (ovvero 2.11.2020). Invero una diversa interpretazione, nel qual caso più restrittiva, contrasterebbe con la ratio dell'intero provvedimento legislativo volto ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti.

Pertanto, il termine ultimo per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle CU di cui all'art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ordinariamente fissato al 31.10 di ciascun anno e, per il 2020, prorogato a lunedì 2.11.2020, essendo il giorno 31.10 sabato (art. 4, DPR n. 322/98).

Sospensione del termine quinquennale agevolazioni "prima casa"

L'art. 24, DL n. 23/2020 prevede una sospensione dei termini previsti dalla Nota II- bis dell'art. 1, Tariffa Parte Prima, allegata al DPR n. 131/86. Tale sospensione trova applicazione anche con riferimento al termine quinquennale per la decadenza dall'agevolazione (previsto per il caso dell'alienazione infraquinquennale)?

L'art. 24, DL n. 23/2020 prevede la sospensione dei termini previsti dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa Parte Prima, allegata al DPR n. 131/86, nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.12.2020 allo scopo di evitare la decadenza dal beneficio "prima casa", in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all'emergenza epidemiologica.

Si tratta, quindi, di una disposizione volta a favorire il contribuente, evidentemente impossibilitato a rispettare i termini imposti dalla Nota II-bis per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione "prima casa". Tale finalità induce a concludere che il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall'agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata Nota II-bis. Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Trasmissione telematica e autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020

Per l'assistenza fiscale a distanza si prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 241/97, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento d'identità e che, "*in caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta*".

Nei casi in cui i contribuenti non dispongano di strumenti per la stampa dei modelli di delega o scanner per la riproduzione delle immagini delle deleghe sottoscritte come possono conferire ai CAF o ai professionisti l'accesso alla dichiarazione precompilata?

Tenuto conto che la norma intende agevolare le attività dei contribuenti che devono assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, l'autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata mod. 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato e deve contenere le informazioni essenziali quali:

- il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista;
- il consenso all'accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
- la sottoscrizione del contribuente.

Processo tributario: depositi o notifiche in modalità analogica

Nelle controversie tributarie di valore fino a € 3.000, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica?

Sì, in questi casi sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica. L'art. 29, DL n. 23/2020 introduce l'obbligo di notifica e deposito con le modalità telematiche esclusivamente per gli Enti impositori, gli Agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/97, e per le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche.

La norma non si riferisce invece ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, per i quali vale quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 3-bis dello stesso Decreto, secondo cui l'utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo.

■

RIPRODUZIONE VIETATA